



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Piero Rocchetti	PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Patrizia Visaggi	CONSIGLIERA
Dott. ssa Giulia Marzia Locati	CONSIGLIERA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **70 /2025** R.G.L.

promossa da:

I'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell'Inps presso l'Avv. Tommaso Parisi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma.

APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO

VITALI ANTONIO nato il 15/8/1955 a Verbania e residente in Omegna, piazzale Giuseppe Coppo n. 3b, **cod. fis. VTLNTN55M15L746O**, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Ramella ,ed elettivamente domiciliato in Novara, B.do La Marmora n. 15.



APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Per l'appellante/appellato incidentale: come da ricorso depositato in data 12.02.2025

Per l'appellato/appellante incidentale: come da memoria depositata in data 19/08/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7.8.2024, VITALI Antonio conveniva in giudizio l'INPS, avanti al Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del lavoro; esponeva:

- di avere presentato, in data 14.2.2020, domanda di "pensione anticipata quota 100", che gli veniva, quindi, riconosciuta con decorrenza 01.05.2020 con il n. 33515174 categoria VOART;
- che, successivamente, con lettera 24.8.2021, l'Inps provvedeva alla riliquidazione della pensione evidenziando un debito a carico del ricorrente di € 14.643,21 (nella comunicazione si legge: *"Il ricalcolo comprende: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione; - incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del d.l. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente e autonomo"*);
- che, con provvedimento 27.3.2022, l'INPS richiedeva quindi il pagamento della somma di € 11.544,71 indebitamente riscossa per il periodo 1.1.2020-30.9.2021 con la motivazione *"sono state rimosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante"*;
- che il ricorso amministrativo presentato veniva respinto con delibera n. 220694 del 26.5.2022 con la seguente motivazione: *"La pensione n. 33515174 categoria VOART è stata liquidata su richiesta dell'interessato con decorrenza 5/2020 in applicazione dell'articolo 14 del DL 4/2019 (cosiddetta "Pensione Quota 100"). Per questo tipo di prestazione ai sensi dell'art. 14 D.L. 4/2019 è prevista la*



incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi di lavoro da lavoro dipendente e autonomo. Risulta dagli archivi dell'Inps che il ricorrente ha svolto attività di lavoro autonomo successivamente alla decorrenza della pensione fino al 28/7/2020. Si conferma pertanto l'indebito di cui all'avviso bonario n. 16790485 del 3/2/2022 che deve essere recuperato”.

Quanto ai redditi considerati incumulabili, il ricorrente deduceva di essere stato socio della BVB S.n.c. di Vitali Antonio & C., e di avere receduto dalla società con atto notaio Gatti del 28.7.2020 registrato in data 30.7.2020 al n. 2870 serie IT: in effetti, pur avendo già stabilito l'appuntamento con il notaio a tal fine per il 27.4.2020 (anteriamente alla decorrenza della pensione), in data 23.3.2020 al ricorrente veniva diagnosticata l'infezione da COVID 19 e quindi veniva ricoverato in isolamento fino al 28.4.2020 e poi trasferito presso l'Eremo di Miazzina venendo dimesso solo il 28.5.2020.

Su tali premesse, deducendo di essersi trovato nell'impossibilità di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in tema di pensione quota 100 per causa di forza maggiore (sia per lo stato di malattia e di ricovero sia perché durante il periodo di lockdown gli uffici erano chiusi al pubblico) affermava l'illegittimità del provvedimento di richiesta di restituzione del trattamento pensionistico.

Contestava, in ogni caso, l'interpretazione data dall'INPS alla norma di cui all'art. 14 comma 3 d.l. 4/2019, in particolare con la circolare n. 117/2019; deduceva, quindi, che la nozione di non cumulabilità prevista dalla norma doveva interpretarsi nel suo significato letterale, nel senso di escludere quindi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e, in conseguenza, che il reddito di lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma, debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto.



Quindi, rilevava che nel periodo dall'1.5.2020, data di decorrenza della prestazione pensionistica, al 28.7.2020, data di recesso dalla BVB S.n.c. di Vitali Antonio & C., non aveva percepito alcun reddito da lavoro autonomo; infatti, trattandosi di periodo di lockdown, la società aveva incassato € 38.683,15 a fronte di costi per € 50.468,52 con un saldo negativo di € 11.785,15.

In subordine, osservava di avere percepito, nel corso dell'anno 2020, redditi di impresa per il periodo 1.1.2020-28.7.2020, pari ad € 18.000,00 lordi, da cui dedurre € 7.445,00 per contributi previdenziali, per un totale di € 10.555,00 e per una media mensile pari ad € 1.507,85 e quindi per un importo, relativo ai tre mesi intercorsi tra la liquidazione della pensione e il recesso da socio, di € 4.527,57, eventualmente da sottrarre all'intero trattamento pensionistico.

In definitiva chiedeva di accertare il proprio diritto a trattenere, in quanto dovuti, i ratei di pensione VOART n. 33515174 corrisposti dall'INPS, Sede del VCO, per il periodo 1.1.2020 – 30/9/2021; in via subordinata chiedeva di accertare che l'obbligo di restituzione doveva intendersi limitato agli importi di pensione erogati nelle mensilità di maggio, giugno e luglio 2020 o, in ulteriore subordine, all'importo di € 4.527,57 o alla diversa somma determinata in corso di causa.

Si costituiva in giudizio l'INPS per chiedere il rigetto del ricorso ribadendo l'incumulabilità tra il reddito ricavato quale socio della BVB snc e la pensione nonché la correttezza della sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui erano stati percepiti i redditi da lavoro.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 15.01.2025 con il seguente dispositivo di sentenza:

Definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza, eccezione



e deduzione disattesa:

- *accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 100 in relazione alla domanda presentata in data 14.2.2020 ad eccezione dei ratei di Maggio, Giugno e Luglio 2020, non dovuti, limitando ai predetti ratei pensionistici l'obbligo di restituzione all'INPS;*
- *condanna l'Inps a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto ai ratei non dovuti di cui al punto che precede;*
- *compensa le spese di lite nella misura di ½;*
- *condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite per la restante frazione, che liquida in € 1.863,50 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.*

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.12/2025) l'INPS, chiedendo la riforma della stessa e la reiezione delle domande avanzate dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio.

L'appellato si è costituito anche in questo grado di giudizio chiedendo la reiezione dell'appello principale e, in via di appello incidentale, chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore.

All'udienza del 17/09/2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il primo Giudice ha deciso la causa con la motivazione in questione:

“Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione c.d. Quota 100 per l'anno 2020 e sino al 31.9.2021, e la conseguente sussistenza o meno dell'obbligo di restituzione della somma di € 11.544,71, che l'Inps afferma essere stata indebitamente percepita nel



medesimo periodo.

È pacifico che il ricorrente abbia presentato in data 14.2.2020 domanda di pensione anticipata Quota 100 (doc. 1 parte ricorrente), ottenendo provvedimento favorevole di liquidazione della pensione con decorrenza 1.5.2020, regolarmente posta in pagamento: con successiva comunicazione datata 24.8.2021 (doc. 5 parte ricorrente) l'Inps provvedeva alla riliquidazione della pensione, anche in forza dell'incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell'art. 14 DL 4/2019. Con successivo provvedimento del 27.3.2022 chiedeva quindi la restituzione dell'importo di € 11.544,71.

È altresì incontroverso che il ricorrente sia stato socio e amministratore della BVB snc di Vitali Antonio & C. recedendo solo in data successiva all'inizio dell'erogazione della pensione, con atto in data 28.7.2020. E' documentale, infine, che il ricorrente abbia percepito per l'anno 2020 (sino al 31.7.2020) redditi di impresa pari ad € 18.000; in particolare, deve ritenersi che si tratti di redditi di impresa connessi ad attività lavorativa, non essendo nemmeno dedotto dalla parte che si tratti di reddito da capitale e in assenza di qualsiasi dichiarazione dell'interessato all'INPS in ordine alla propria qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa (cfr. circolare INPS n. 117/2019 punto 1.3).

L'Istituto previdenziale, quindi, ha provveduto a richiedere la restituzione della pensione erogata al ricorrente dal 1.5.2020 al 1.9.2021. Ora, l'art. 14 DL 4/2019 al comma 1 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di accesso alla pensione anticipata c.d. Quota 100 per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni; il terzo comma dispone che *“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”*. Ad avviso dello scrivente non può attribuirsi rilevanza allo stato di forza maggiore che avrebbe impedito al ricorrente di formalizzare il proprio



recesso da socio in data utile posto che la norma fa riferimento alla circostanza oggettiva del cumulo con redditi di lavoro, restando irrilevante lo stato soggettivo di dolo o colpa dell'interessato.

Né può ritenersi che il ricorrente non abbia maturato alcun reddito in relazione alla sua posizione di socio per il periodo di interesse, in forza della constatazione che la società, per i mesi di sovrapposizione tra pensione e partecipazione alla società, ha ottenuto ricavi inferiori ai costi per effetto del COVID-19, non potendosi confondere il risultato economico della società e i redditi di impresa percepiti dal ricorrente.

Il dato rilevante è invece che per l'anno 2020 (fino al recesso da socio della BVB snc) il ricorrente ha percepito redditi di impresa pari a € 18.000 come risultanti dalla dichiarazione 2021 (doc. 12 parte ricorrente), incumulabili con la pensione. Ciò posto, non si ritiene tuttavia corretto l'operato dell'ente previdenziale, che ha provveduto a revocare la prestazione per tutto l'anno nel quale sono stati prodotti i redditi, anziché per il solo periodo nel quale il ricorrente ha maturato il reddito non cumulabile.

Come già rilevato da altra giurisprudenza di merito, cui lo scrivente ritiene di aderire, *"la riportata circolare Inps (circolare n. 117/2019 ndr) collega alla percezione di redditi la sospensione della prestazione sino alla fine dell'anno in corso al momento di produzione del reddito da lavoro, senza tuttavia che tale soluzione sia coerente con il dettato normativo (che si limita a parlare di non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro): il riferimento all'anno è posto nell'art. 14 comma 3 in esame solo per la definizione del limite reddituale destinato a delimitare l'eccezione alla incumulabilità per il lavoro occasionale autonomo, e non pare corretto utilizzarlo per estendere alla durata dell'anno civile le conseguenze della incumulabilità"* (sentenza Tribunale Torino sez. V, 15/07/2022, n.1144 richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). D'altronde, non solo la revoca della pensione per l'intero anno non trova supporto nel testo di legge, ma una lettura costituzionalmente orientata alla luce del dettato di cui all'art. 38 Cost. della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro autonomo o dipendente impone di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal



diverso reddito da lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro. Non si ritiene, invece, di seguire l'orientamento di altra parte della giurisprudenza di merito che ha attuato l'incumulabilità dichiarando il diritto del pensionato a percepire la prestazione dall'Inps decurtata in misura corrispondente ai redditi percepiti in quanto alla non cumulabilità corrisponde necessariamente l'alternativa tra la prestazione pensionistica e la percezione di redditi da lavoro.

Nel caso in esame, la non cumulabilità deve essere limitata ai soli ratei da Maggio a Luglio 2020, periodo nel quale il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dalla propria posizione di socio, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico; la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei e deve essere pronunciata la condanna all'Inps alla restituzione delle somme indebitamente trattenute eccedenti l'indebito effettivamente sussistente”.

2.

L'INPS sostiene, a fondamento del suo appello, che il primo Giudice ha errato nell'applicare l'articolo 14, comma 3, del DL 4/2019 e ha richiamato la Sentenza n. 234 del 24.11.2022, la Corte Costituzionale che ha dichiarato legittima la norma che stabilisce la incumulabilità della pensione raggiunta con “Quota 100” con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.

Richiama, inoltre, la sentenza della Suprema Corte n.30994 del 04.12.2024.

Evidenzia che la Consulta e la Suprema Corte, nel recepire i precetti costituzionali, avrebbero valutato la questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio della incumulabilità “estesa”



all'intero anno solare e non solo ai mesi in cui è stata appreso il reddito incumulabile.

3.

Ritiene il Collegio che l'appello principale sia fondato e meriti accoglimento.

Si richiama in merito un precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.75/2023) al quale si ritiene di dare continuità che, in un caso analogo (accogliendo l'appello dell'Istituto) e nell'analizzare la sentenza n.234/2022 della Corte costituzionale ha rammentato e ritenuto quanto segue:

“La Consulta era stata investita dal Tribunale di Trento che aveva ritenuto l'art.14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, in contrasto con il comma 1 dell'art. 3 della Costituzione in quanto, in ottemperanza allo stesso, l'INPS aveva proceduto alla richiesta di restituzione dei ratei di pensione relativi al periodo maggio 2019-agosto 2020: con il ricorso al Tribunale il lavoratore aveva, altresì, richiesto i ratei di pensione per il periodo settembre – dicembre 2020, compresa la tredicesima, bloccati dall'Istituto.

L'Istituto aveva operato in tal modo in quanto il ricorrente, dopo il 1° maggio 2019, aveva svolto prestazioni di lavoro intermittente, senza obbligo di disponibilità, percependo redditi per complessivi 1.472,47 euro lordi (ben al di sotto, quindi, della somma complessiva che avrebbe potuto raccogliere con contratti di lavoro occasionale ex art. 2222 c.c. stabilita dal legislatore in 5.000 euro l'anno).

Secondo il giudice remittente la norma:

*Avrebbe introdotto una irragionevole disparità di trattamento tra chi svolge prestazioni occasionali ex art 2222 c.c., con compensi fino a 5.000 euro e chi, pur essendo pensionato, svolge un'attività di lavoro dipendente “non stabile” con un rapporto che si attiva con la



“chiamata” del datore di lavoro e dalla quale trae un reddito ben al di sotto della soglia dei 5.000,00 euro.

L’ingiustificata disparità di trattamento discenderebbe dal fatto che il collaboratore conserva il diritto alla pensione nell’anno solare, mentre il lavoratore intermittente, pur avendo “guadagnato” una somma inferiore, lo perde.

* Avrebbe violato l’art. 38, comma 2, della Costituzione, in quanto, a fronte della percezione di redditi da lavoro di entità esigua, la decurtazione del trattamento pensionistico è intervenuta per l’intero anno solare.

* Sarebbe in contrasto con gli articoli 4 e 36, comma 1, della Costituzione in quanto il sacrificio imposto al pensionato sarebbe sproporzionato ed irragionevole e limiterebbe il diritto al lavoro.

La Corte Costituzionale non ha però ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale sostenendo che:

* Il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico e che “Quota 100”, consistente in una deroga limitata nel tempo prevista dal Legislatore del 2019, appare molto vantaggiosa per chi intende farvi ricorso.

* Il legislatore ha preteso, in maniera non irragionevole, che chi intende optare per il sistema pensionistico agevolato, esca dal mercato del lavoro.

* La comparazione tra redditi da lavoro dipendente (vietati dalla disposizione) e redditi di lavoro autonomo (ammessi dalla norma) non ha fondamento in quanto non sono omogenee le situazioni che sono poste a raffronto.

* La scelta del Legislatore di prevedere il cumulo unicamente per il lavoro occasionale che per la sua natura del tutto residuale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali,



appare coerente, e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.

* L'assenza di omogeneità tra le prestazioni lavorative autonome e subordinate fa sì che non sia violato il principio di eguaglianza (e qui la Corte cita una serie di sentenze, tra cui la n. 127/2020, la n. 32/2018 e la n. 241/2016).

* La scelta del Legislatore di diversificare il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima pur a fronte della sproporzione tra quanto percepito ed il blocco dei ratei di pensione, in quanto occorre considerare l'eccezionalità della misura pensionistica di "Quota 100" che ha consentito il ritiro dal lavoro a condizioni estremamente favorevoli, con lo scopo, non nascosto, di creare nuova occupazione attraverso forme di "staffetta generazionale".

Di qui la scelta di vietare ogni forma di lavoro subordinato, anche saltuaria ed episodica come le c.d. "prestazioni a chiamata", lasciando soltanto il lavoro autonomo occasionale, di per sé residuale e con un importo annuale massimo ridotto che non comporta iscrizione alla gestione separata dell'INPS e versamento di contributi previdenziali. Lavoro autonomo occasionale che non postula alcuna eterodirezione e non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali. Ciò detto, bisogna rilevare che nel citato punto 2.5 della sentenza (invocato dall'INPS) veniva dato atto che era stato il remittente, nel ricostruire la fattispecie controversa, ad escludere la praticabilità della interpretazione prospettata in via principale dal ricorrente (secondo il quale la violazione del divieto di cumulo non potrebbe comportare la sospensione del trattamento pensionistico **per l'intero anno solare** in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro ma, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata l'Istituto, avrebbe dovuto



procedere soltanto alla decurtazione della pensione in misura corrispondente ai redditi da lavoro dipendente percepiti).

Infatti, nella sentenza è così rilevato:

*“2.5.– Così ricostruita la fattispecie controversa, il rimettente esclude in primo luogo la praticabilità dell’interpretazione prospettata in via principale dal ricorrente. Nella disciplina della pensione anticipata a “quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata **nell’anno solare** in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se «il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all’ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi all’introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l’attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive”.*

Ciò premesso non ritiene allora questa Corte territoriale di potere condividere quanto affermato dalla Corte di appello di Perugia nella sentenza prodotta dall’appellato/appellante in via incidentale.

In merito si condivide invece quanto ritenuto dal Tribunale di Trento nella ordinanza di remissione (n.211/2021) e riportato nel punto precedente alla luce di quanto poi scrutinato e ritenuto dalla Corte Costituzionale (punto 7.5 della citata sentenza) come sopra riassunto.

Incumulabilità che (già come correttamente evidenziato dal remittente) non può essere limitata al solo reddito percepito dal pensionato in violazione della normativa suddetta né (ritiene questo Collegio) ai soli ratei relativi ai mesi a cui afferiscono le prestazioni



lavorative, proprio alla luce della eccezionalità della normativa in questione e della sua finalità come evidenziate dalla Consulta, che verrebbero altrimenti frustrate.

Significativa è anche la circostanza che l'unica ipotesi di cumulabilità è prevista in relazione ad una tipologia di rapporto di lavoro (lavoro autonomo occasionale) che non incide sulla flessibilità delle dinamiche occupazionali e a un limite di reddito valutato **in relazione all'anno solare** (€ 5.000,00 lordi) a dimostrazione che la sospensione della corresponsione della pensione anticipata deve operare per l'anno solare in cui i redditi incompatibili sono stati percepiti e non con riferimento ai singoli ratei".

Orientamento che ha trovato conferma nel citato e recente arresto della Suprema Corte che, alla luce della sentenza della Consulta, ha ritenuto che:

*In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva. (Cass. Sez. L - , **Sentenza n. 30994** del 04/12/2024).*

4.

Deve, infine essere respinto l'appello incidentale svolto dalla Difesa del Signor Vitali che ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore



sottolineando che la pandemia può essere assimilata per la sua portata e imprevedibilità proprio ad una causa di forza maggiore (evento oggettivamente imprevedibile ed estraneo alla volontà delle parti; inevitabile; atto ad impedire in modo assoluto l'adempimento della obbligazione).

Tale motivo non è, infatti, atto a “scalfire” la motivazione della Giudice di prime cure.

Non si può che evidenziare (come già sostenuto dall'Istituto nel primo grado di giudizio) che dalla normativa sopra richiamata e dalla decisione della Corte Costituzionale sulla normativa oggetto di causa, discende l'inapplicabilità di ogni impedimento soggettivo nella forma delle forza maggiore invocata dalla parte ricorrente.

Ugualmente a dirsi per le condizioni di salute del ricorrente le quali, sia pure nella loro indubbia gravità (ricovero presso l'Ospedale di Verbania dal 20/03/2020 fino alle dimissioni di fine aprile, cui era seguito un ricovero presso l'Eremo di Miazzina), non ne hanno in ogni caso determinato l'incapacità di intendere e di volere.

Occorre, a tale proposito, evidenziare che le norme della previdenza sociale essendo uno sviluppo del precetto costituzionale di cui all'art. 38 della Costituzione ed essendo sottoposte al vincolo della indisponibilità, non sono soggetto ad alcun temperamento soggettivo, per quanto connesso a connotazioni di gravità, in assenza di interventi specifici del legislatore.

5.

Pertanto, in accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale devono essere respinte le domande avanzate da Vitali Antonio con il ricorso introduttivo del giudizio.

Appare comunque equo addivenire alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce delle condizioni di



salute del Signor Vitali Antonio nel periodo oggetto di causa che indubbiamente avevano creato allo stesso una situazione di difficoltà. Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

In accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale,

respinge le domande avanzate da Vitali Antonio con il ricorso introduttivo del giudizio;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti,

dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico di Vitali Antonio di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 17.09.2025

IL PRESIDENTE est

Dott. Piero Rocchetti

